

COMMISSIONI RIUNITE

GIUSTIZIA (IV) - IGIENE E SANITÀ PUBBLICA (XIV)

5.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 13 MARZO 1986

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA XIV COMMISSIONE MARIO CASALINUOVO

INDICE

PAG.

Proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Senatori OSSICINI ed altri; FILETTI ed altri; GROSSI ed altri: Ordinamento della professione di psicologo (<i>Approvata, in un testo unificato, dal Senato</i>) (2976);	
ARMELLIN ed altri: Ordinamento della professione di psicologo (198);	
FINCATO GRIGOLETTO ed altri: Ordinamento della professione di psicologo (866);	
POGGIOLINI ed altri: Ordinamento della professione di psicologo (2387)	3
MARIO CASALINUOVO, <i>Presidente</i>	3, 9
GELLI BIANCA	3

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,30.

ANGELA GIOVAGNOLI SPOSETTI, *Segretario della XIV Commissione*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(*È approvato*).

Seguito della discussione delle proposte di legge senatori Ossicini ed altri; Filetti ed altri; Grossi ed altri: Ordinamento della professione di psicologo (Approvata, in un testo unificato, dal Senato) (2976); Armellin ed altri: Ordinamento della professione di psicologo (198); Fincato Grigoletto ed altri: Ordinamento della professione di psicologo (866); Poggiolini ed altri: Ordinamento della professione di psicologo (2387).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei senatori Ossicini ed altri; Filetti ed altri; Grossi ed altri: « Ordinamento della professione di psicologo », già approvata, in un testo unificato, dal Senato nella seduta del 20 giugno 1985, e dei deputati Armellin ed altri: « Ordinamento della professione di psicologo »; Fincato Grigoletto ed altri: « Ordinamento della professione di psicologo; Poggiolini ed altri: « Ordinamento della professione di psicologo ».

Ricordo che, nella seduta del 27 febbraio 1986, gli onorevoli Bochicchio Schelotto ed Armellin hanno svolto le relazioni.

Dichiaro, pertanto, aperta la discussione sulle linee generali.

BIANCA GELLI. Ho ascoltato con attenzione le relazioni degli onorevoli Bochicchio Schelotto ed Armellin e condivido

con loro la necessità di pervenire alla costituzione di un comitato ristretto, onde consentire che questo provvedimento venga varato al più presto possibile. Ciò non deve, però, impedirci di lavorare con molta serietà e dando ascolto ai diretti interessati, cioè ai rappresentanti del mondo accademico e di quello universitario, nonché agli operatori dei servizi territoriali.

Indubbiamente, motivi quali la lentezza di lavoro di una Commissione parlamentare o la fine anticipata di una legislatura non sono sufficienti a giustificare un ritardo di quindici anni nel varo di una legge. Fattori più consistenti hanno reso, di fatto, problematica la sua messa a punto e, nonostante la gran mole di lavoro svolta dal Senato, questo testo continua a suscitare elementi di perplessità, così come, anche se con toni ed accenti diversi, è emerso da entrambe le relazioni. Innanzitutto, esiste la difficoltà a definire in maniera univoca il ruolo dello psicologo, per una intrinseca problematicità della sua disciplina, la quale si rifà ad una doppia matrice: quella filosofico-umanistica e quella scientifica e neurofisiologica; problematicità resa più evidente dal riattualizzarsi del dibattito tra scienze dell'uomo e scienze della natura.

La coesistenza, nell'ambito della psicologia, di questa duplice, conflittuale istanza ha reso possibile sino al 1971 che essa trovasse contemporanei spazi di insegnamento, a livello specialistico, presso le facoltà di magistero e di medicina.

Nel 1971, per venire incontro alla grande richiesta che di questa figura professionale si andava facendo da parte delle strutture pubbliche (scuola, sanità e giustizia), si procedeva all'attivazione di corsi di laurea autonomi in psicologia

IX LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (GIUSTIZIA-SANITÀ) — SEDUTA DEL 13 MARZO 1986

presso le università di Padova e di Roma. L'intento era quello di formare una figura nuova di operatore che, per un verso, recuperasse la ricchezza originaria di tale branca del sapere e che, per altro verso, fosse in grado di rispondere ad una realtà in cui il bisogno di psicologia sembrava crescere a dismisura.

Vi erano, pertanto, due esigenze: la prima, teorica, che si prefiggeva di rifondare la psicologia dotandola di un nuovo statuto epistemico; la seconda, pratica, di trovare una risposta all'emergere di un nuovo bisogno sociale.

Su quanto si sia riusciti a creare le premesse di un nuovo spazio teorico non ritengo sia qui il caso di intrattenersi, perché non penso sia compito nostro, né credo che avremmo le capacità di aprire un dibattito su cosa sia oggi una scienza che potremmo definire di confine.

Dell'attualità dell'argomento fanno fede convegni (come quello tenutosi a Firenze nel 1985 sul rapporto cervello-psiche) che ripropongono temi che da sempre appassionano l'uomo: il rapporto tra *res cogitans* e *res extensa*, tra *moral* e *phisique*, tra *corpe* e *âme*.

Che alla seconda esigenza il nuovo corso di laurea, così come era stato concepito, non sia stato in grado di rispondere è apparso evidente sin dalle prime « sfortunate » di laureati: ignari della scuola proprio coloro che in essa avrebbero dovuto operare, privi di ogni possibilità di conoscere cosa sia un laboratorio o cosiddetti sperimentali, privi di esperienza clinica e di conoscenza teorica (un solo esame di psicologia: la psicologia clinica come materia complementare) quelli destinati a curare.

Quest'ultimo elemento ha rappresentato in ambito legislativo uno degli scogli da superare: riconoscere un profilo professionale comprensivo anche della dimensione clinica per la quale però il corso di laurea, così come era stato strutturato, non aveva fornito le giuste premesse formative. E tutto questo mentre si ponevano in essere una serie di riforme che interessavano precipuamente quei sistemi nei quali lo psicologo sarebbe stato chiamato

ad operare: riforme della scuola, della sanità, del sistema giudiziario che non lasciavano indenni né l'identità di tutta una serie di ruoli professionali consolidati dal tempo né quella degli stessi destinatari dell'intervento psicologico portatori di « nuovi bisogni ».

Nel febbraio del 1985 il Ministero della pubblica istruzione provvedeva, con decreto, alla ristrutturazione del corso di laurea: l'aver portato da 4 a 5 gli anni di frequenza, l'aver introdotto una maggiore chiarezza negli indirizzi formativi, l'aver messo a punto un tentativo di adeguamento sia teorico sia pratico delle conoscenze di psicologia clinica (quest'ultima da acquisirsi attraverso un periodo obbligatorio di frequenza presso le strutture del servizio sanitario nazionale) sono elementi che sottolineano come non fossero infondate le perplessità sorte al riguardo in sede parlamentare.

Bisogna ricordare che già nel 1980 era sorto un comitato, un gruppo di coordinamento, per la riforma dello statuto dei nuovi corsi di laurea, costituito da tre membri del corso di laurea di Roma, da tre di quello di Padova e da tre rappresentanti della SIPS. Il progetto cui questo comitato pervenne fu presentato al CUN. Nel 1981, il ministro, proprio partendo da tale progetto, convocò una conferenza degli psicologi italiani. Già in quell'occasione emerse la necessità non solo di un'omogeneità nella formazione, ma anche di prevedere scuole di specializzazione *post laurea*.

Particolare rilievo fu dato alla ristrutturazione dell'indirizzo clinico che appariva tra i più ambiti dagli studenti e che, per contro, sembrava essere il più carente.

Il decreto ministeriale n. 216 è stato emanato nel giugno del 1985; ci sono voluti, dunque, ben sei anni per ristrutturare un corso di laurea!

Riferirò — seppure per inciso — in questa sede quello che il professor Bertini sottolineò nel 1982 nel corso del convegno della SIPS. Registrando il ritardo (che era allora solo di tre anni) nella messa a punto del nuovo modello, il professor Bertini si soffermò, in particolare, sull'in-

dirizzo di psicologia classica affermando testualmente: « Qualcuno può avanzare il sospetto che tre anni siano troppi per il passaggio da un corso di laurea di quattro anni a uno di cinque ». Credo che quando ci avviciniamo ad un discorso di professionalità, siamo di fronte ad una constatazione che è abbastanza pesante: in Italia è assente una tradizione di psicologia classica che ci dia una garanzia. Occorre avere, a mio giudizio, molta modestia nel « costruire » un disegno di preparazione professionale che ci porti al livello di altri paesi dove la tradizione è più solida in materia.

Il provvedimento al nostro esame costituisce, a mio avviso, un esempio di come, volendo, si possa lavorare con serietà e come il lavoro di esperti, la capacità di darsi una sorta di coordinamento permanente ed un preciso progetto, sortiscano degli effetti positivi.

Non mi soffermerò sui tempi lunghi che sono stati necessari per l'emanazione del decreto ministeriale, su come un progetto per la sua definizione abbia richiesto non alcuni mesi, ma alcuni anni! « Tra l'iter del nostro progetto » — affermò Guido Petter nel 1982 — « e l'iter dell'albo professionale vi è stato un rapporto di interdipendenza dinamica. Le difficoltà per l'albo professionale derivarono anche dal fatto che il corso di laurea in psicologia dava una preparazione poco professionalizzante e questo dovrebbe facilitare il passaggio definitivo del progetto sull'albo ». Quindi, anche Petter, come Bertini, ignorava che ci sarebbero voluti non sei mesi, ma tre anni per varare il decreto ministeriale n. 261!

Ho riferito ciò non per giustificare il ritardo del Parlamento, ma perché non sempre tutte le colpe sono imputabili al Parlamento stesso. Se la situazione è chiara, il « trascriverla » in legge è cosa quasi automatica; più spesso — però — le situazioni non sono chiare o ci si adopera a confonderle. Ciò premesso, non posso che ribadire — come hanno fatto entrambi i relatori — che per i 15 mila laureati in psicologia il riconoscimento giuridico attraverso l'albo di una professione acqui-

sita in una università statale era ed è cosa dovuta. Lo è ancor di più oggi, perché il riconoscimento della dimensione clinica trova effettivo riscontro in un iter formativo che la contiene. L'istituzione di un ordine che disciplini e tuteli tale professione è, stante la situazione ordinistica attuale, conseguenziale. Tuttavia, a livello generale — così come ha accennato l'onorevole Bochicchio Schelotto — la necessità di rivedere tale materia è ormai indifferibile.

Ciò premesso, passiamo a quello che, allo stato attuale, costituisce uno dei punti più dibattuti di questo provvedimento di legge. Mi riferisco alla parte della normativa inerente alla formazione e alla iscrizione all'albo (nel famoso elenco aggiuntivo) degli psicoterapisti. A questo punto, è probabilmente opportuno chiedersi perché, a differenza di quanto previsto per lo psicologo, nel testo normativo non esista la definizione del profilo e degli ambiti della professione dello psicoterapista. Perché questa definizione è assente proprio in una legge ordinistica? È evidente che per lo psicologo questa operazione è avvenuta perché è stato possibile riferirsi ad un curriculum degli studi universitari. Ripetere tale operazione per lo psicoterapista ha — di fatto — incontrato evidenti difficoltà, cosicché la legge che avrebbe dovuto, in quanto legge ordinistica, sancire una professionalità già acquisita, si fa carico di fornire le premesse e le indicazioni per la sua formazione, a meno che non si voglia ritenere che quei « rami della psicologia », dei quali si parla con riferimento ad un'ulteriore formazione *post* laurea, non stiano per psicoterapia. Come si vede ci troviamo dinanzi ad una dizione normativa inadeguata e troppo vaga. Ricorderò — i colleghi ne sono a conoscenza quanto me — che, proprio su questa dizione normativa, tutti (compresa la SIPS) sono d'accordo per sopprimerla con un apposito emendamento.

Probabilmente, se una commissione di esperti avesse lavorato per meglio definire non solo il termine psicoterapia, ma anche gli ambiti entro cui uno psicoterapista

peuta si muove allorché esercita la sua professione e fosse giunta a formulare un progetto formativo di massima come per la parte riguardante la professione di psicologo), il lavoro compiuto dai nostri colleghi senatori sarebbe stato facilitato, nonché più valido e attendibile.

Mi domando per quale motivo gli esperti non siano arrivati ad un accordo. Indubbiamente, la situazione, in questo campo, è molto complessa. Una scienza, per essere considerata tale, deve avere un retroterra culturale di almeno cento anni; la psichiatria, invece, ha una storia molto più breve (Freud ne è stato il precursore), anche se alcuni suoi elementi risalgono ai tempi di Descartes.

Considerando, tuttavia, che la psichiatria ha sempre suscitato grosse perplessità quanto alla sua formazione teorica, ritengo senz'altro di condividere l'opinione dei due relatori circa l'opportunità della costituzione di un comitato ristretto per l'esame dei provvedimenti di legge abbinati. Anch'io sono poi d'accordo sull'opportunità di stabilire una serie di audizioni con esperti del settore, onde acquisire maggiori chiarimenti in materia, per introdurre eventuali modifiche in quella parte della normativa che si occupa della professione dello psicoterapista.

Ho avuto occasione di constatare, leggendo *la Repubblica* di sabato scorso, quanto il senatore Ossicini sia — giustamente — contrariato dal fatto che associazioni riconosciute come serie, quali ad esempio la SPI o quella degli «iunghiani» abbiano atteso l'approvazione del testo per contestarlo.

Quanto al merito della normativa al nostro esame, ritengo che nel testo della proposta di legge approvato dal Senato si possano cogliere alcuni punti fermi da cui partire per un esame del complesso argomento. Il primo di questi punti riguarda la formazione psicoterapeutica intesa come un momento di secondo livello *post* laurea. Il secondo riguarda l'opportunità di prevedere anche per il corso di laurea di psicologia scuole di specializzazione (analogamente a quanto previsto per

altre professioni) in psicologia del lavoro, sociale o animale e non solo, quindi, in psicologia clinica. Questo perché lo spettro di competenze con cui ci confrontiamo è, certamente, molto ampio.

Se la formazione psicoterapeutica sia tutta riconducibile all'interno di un corso di formazione universitario, in sede di discussione sulle linee generali, non intendo darlo per scontato; ho bisogno di parlarne con gli esperti. Ritengo, per altro, che il CUN stia già lavorando attorno al progetto delle scuole di specializzazione.

Certo, la formazione psicoterapeutica si realizza attraverso più momenti, il primo dei quali è quello dell'apprendimento di un corpo teorico, cui fare riferimento. Questo può far parte dei compiti di una scuola di specializzazione, anche se alcuni sostengono che per la psicanalisi in particolare lo insegnamento dovrebbe essere più *about* che *of psychoanalysis*. Pochi, forse, conoscono uno scritto di Freud del 1919 che fa esplicito riferimento al problema e che fu letto in occasione della discussione della proposta di Ferenczy di istituire una cattedra di psicanalisi a Budapest. La nota, dal titolo « Si deve insegnare la psicanalisi alla volontà », sottolinea l'indipendenza dall'università per ciò che riguarda la formazione dello psicanalista, mentre prospetta la possibilità di insegnamenti universitari di psicanalisi a due livelli, un corso specialistico ed uno elementare per studenti di medicina.

Freud ovviamente non poteva prevedere l'esistenza di corsi di laurea autonomi, sganciati dalle scuole di medicina.

Merita, per altro, una riflessione la differenza tra quell'*about* e quell'*of*. « *About* » sì; « *of* » no. Non si tratta di una sottigliezza! La differenza è sostanziale e riguarda, appunto, il secondo momento (non in ordine di tempo o di sostanza) della formazione: mi riferisco alla conoscenza di sé, della propria identità, all'acquisire la capacità e gestire le proprie emozioni, la propria sensibilità, i propri vissuti; in sostanza, il cosiddetto mondo interno.

Questa dimensione esiste, anche se con maggiore o minore incidenza, all'interno

dei vari modelli psicoterapici; è la parte più delicata del *training* formativo, ne costituisce soprattutto la dimensione « privata », nel senso che appartiene al privato dello psicoterapista. Si tratta, comunque, di una dimensione che va coltivata e seguita anche dopo che si è diventati psicoterapisti, perché è un processo di maturazione che, come tale, va oltre il *training* e che richiede, appunto, un rapporto, privato, duale, di supervisione.

Del supervisore, in gergo, si dice che è una sorta di contenitore per le possibili ansie cui va incontro il terapeuta. Questo momento, così come lo abbiamo descritto, anche se in maniera essenziale, è pensabile all'interno di una scuola di specializzazione universitaria? Cosa ne pensano gli universitari, non solo quelli di medicina, ma anche quelli delle facoltà di psicologia? È riconducibile ad un semplice addestramento? A far pratica?

L'onorevole Armellin ha fatto, nel corso della sua relazione, un riferimento al fondatore della psicologia sperimentale, anche se, come è noto, gli americani sostengono che il primo laboratorio sia stato quello di James, non quello di Wundt; speravo che egli aggiungesse che Wundt lavorava su soggetti da esperimento particolari! No, non erano le galline di James! Erano gli alunni del suo corso: gli psicologi, coloro, cioè, che venivano addestrati al metodo introspettivo. Infatti, già nell'ambito della ricerca sperimentale, per rifare i percorsi — anche quelli semplici — della sensibilità, per riferire delle proprie sensazioni si riteneva necessario l'addestramento di soggetti che fornissero il massimo della credibilità. Non è un'invenzione della psicanalisi quella per la quale bisogna essere addestrati innanzitutto come persone per fare questo lavoro: lo faceva già Wundt nel suo laboratorio di Lipsia, anche se studiava le sensazioni.

È importante non dimenticare che allo psicoterapista, nel corso della sua formazione, non è dato di fare pratica sull'altro — come il chirurgo che interviene sull'addome del paziente — ma deve farla su se stesso, cosa che per altro il chirurgo

non potrebbe fare. Lo psicoterapista, prima di intervenire sugli altri, lo fa su se stesso: rimuove i propri conflitti, analizza le proprie difese; e questo non accade solo in psicanalisi o nelle psicoterapie ad indirizzo analitico, quelle in cui si realizza l'*insight*, ma anche in quelle relazionali, dove tutto si gioca sull'*hic et nunc*!

Questo tipo di formazione può essere praticata dall'università, all'interno di scuole di specializzazione? Esistono oggi scuole universitarie che preparino gli psicoterapisti? La risposta, al momento, è purtroppo negativa e non certo perché la psicoterapia non sia penetrata nelle cliniche universitarie come corpo teorico. Né sono d'accordo con l'onorevole Armellin allorché sostiene che ciò non è accaduto perché vi è un vuoto legislativo, nel senso che non è stato emanato un decreto che in base al 162 attuasse questo tipo di formazione. Di fatto, alcune scuole si stanno attrezzando, ma non sono ancora pronte a farlo: né le scuole di medicina psichiatrica, né quelle di specializzazione in psicologia, né le facoltà di Padova o Roma sono pronte. È pensabile che lo divengano per legge in un anno, secondo quanto prevede l'articolo 4 della proposta di legge approvata dal Senato?

È evidente che noi dovremmo emendare il testo, trovando il modo di dare una sorta di *input* alle università, senza, però, costringerle ad approntare dall'oggi al domani modelli formativi che sono tuttora in corso di maturazione. Si dovrebbe, allora, pensare ad una attuazione svolta in un arco di tempo più ragionevole. La cooptazione di *trainer* dal privato?

Il decreto n. 216, cui si è giunti dopo sei anni di lavoro, dà tempo 4 anni per ristrutturare il corso di laurea. Badate: io qui non intendo escludere l'università da questo tipo di impegno formativo; desidero solo sottolineare che non è pensabile che l'università riesca in un anno ad attuare tale ristrutturazione. Di questo argomento parleremo insieme nella sede del comitato ristretto e ne parleremo soprattutto con i diretti interessati. Un'attivazione in tempi così brevi comporterebbe necessariamente il rischio di una trascrizione

IX LEGISLATURA — COMM. RIUNITE. (GIUSTIZIA-SANITÀ) — SEDUTA DEL 13 MARZO 1986

zione *tout court* del modello messo a punto nel privato, di una professionalità, sia pure preziosa, ma che sino ad oggi è stata indirizzata ad una limitata utenza privata.

Per chi abbia un minimo di competenza in quest'ambito è facile comprendere come tale operazione rischi di « sballare » il modello formativo e farlo andare in crisi.

Giunti a questo punto, ci si potrà anche chiedere se l'università possa e debba accettare un siffatto modello e quanto tutta l'operazione sia rispondente a bisogni che, non più limitati ad una *élite*, emergono in maniera massiccia nella rete dei servizi pubblici. Penso che la figura professionale che l'università deve approntare sia necessariamente più complessa, perché senza dubbio più complesso è il compito che essa è chiamata a svolgere. La figura dello psicoterapeuta che deve lavorare nei servizi deve poter fare pratica nei servizi. È questo il terzo momento della formazione dello psicoterapeuta e non solo dello psicologo.

Si deve, pertanto, prevedere che una scuola di specializzazione comprenda tre momenti: quello teorico, quello della formazione personale e quello della pratica nei servizi. Per quanto riguarda il momento della formazione personale, c'è da domandarsi se esso debba necessariamente verificarsi all'interno dell'istituzione universitaria oppure presso un istituto privato, convenzionato o meno con l'università. È pensabile, infatti, che un istituto privato possa gestire l'intero corso di specializzazione articolato nei tre momenti cui ho fatto cenno, sostituendosi, quindi, a quello pubblico? A mio avviso, ciò non è opportuno.

Per iscriversi all'albo degli psicoterapisti bisognerà dimostrare di aver frequentato un istituto riconosciuto dallo Stato e, quindi, ottenere automaticamente il titolo di psicoterapeuta in virtù del fatto che l'istituto è riconosciuto come idoneo a fornire una buona preparazione, oppure sarà più opportuno e più logico sottoporsi ad una sorta di « concorso » nel quale dimo-

strare, con un *curriculum* preciso, di aver affrontato e superato una serie di tappe e momenti che assicurino e garantiscano il valore dello psicoterapeuta che viene iscritto nell'albo? Se è giusto che gli istituti superino una sorta di esame di ammissione per comparire nell'elenco degli istituti autorizzati a formare lo psicoterapeuta, non è altrettanto giusto che lo superino gli psicoterapisti che intendono iscriversi al famoso elenco aggiuntivo?

Certo, non sono in grado di proporre soluzioni già pronte del problema. A mio avviso, sarà questo uno dei compiti di cui dovrà farsi carico il comitato ristretto, il quale dovrà lavorare per migliorare un testo che, allo stato dei fatti, lascia insoddisfatti alcuni di noi, ma soprattutto gli addetti ai lavori e molte associazioni, con la sola eccezione del cosiddetto mondo universitario e medico.

Vi è la necessità di garantire l'utenza dall'intervento « selvaggio ». Lo si può fare se si dà per scontato che tra i numerosi istituti di formazione non vi siano formatori « selvaggi », ma se vi sono — e noi sappiamo che vi sono — bisogna porsi in grado di stabilire chi lo è e chi no.

La situazione in cui si trovano gli psicoterapisti può essere, per certi versi, paragonata a quella attuale riguardante l'abusivismo edilizio. Infatti, analogamente a quanto è accaduto con la vicenda dell'abusivismo edilizio, allorché il testo, poi approvato dal Senato, è stato reso noto, non solo sono sorte scuole dall'oggi al domani, ma corsi di formazione di due o tre anni sono stati rapidamente portati a quattro anni, in linea con quanto stabilito dalla legge.

Come aveva avuto occasione di affermare il relatore Bochicchio Schelotto, è necessario fare una rapida ricognizione di quello che esiste allo stato attuale e dei progetti che le università stanno approntando, sempre che ciò sia vero. Quanti sono gli operatori dei servizi che fanno psicoterapia? Quanti sono in possesso del titolo necessario? È sufficiente che uno psicologo operi in una struttura di salute mentale per vedersi riconoscere il titolo di psicoterapeuta? Che differenza vi è

tra lo svolgere funzioni psicoterapeutiche e l'essere psicoterapeuta?

Ebbene, di tutto ciò il provvedimento di legge in esame non fa menzione. Questo, per altro, ci porta a livello di una sanatoria della situazione pregressa, anche se è opportuno vagliare i singoli casi, alcuni dei quali evidentemente pericolosi. Come si fa, infatti, a concedere l'iscrizione all'albo ad un soggetto che abbia svolto una attività riconosciuta a livello internazionale (per gli artisti, in casi del genere, si parla di « chiara fama ») e a negarla a chi ha frequentato dei corsi presso l'istituto di Ginevra o la Traristock Clinic?

Su questo, che possiamo considerare il passato, è possibile tornare con tranquillità e condividere gran parte dell'operato dei senatori, contestualmente emendando quelle situazioni che ci sembreranno essere sfuggite ad un vaglio più accurato ed accorto. Siamo, infatti, più « freschi » dei nostri colleghi senatori; questo è un grande vantaggio per i necessari approfondimenti che dovremo compiere in materia, in sede di comitato ristretto delle due Commissioni.

D'altra parte, il problema in oggetto è annoso: da oltre quindici anni è attesa una legislazione sull'ordinamento della professione di psicologo; c'è da augurarsi che nel frattempo si sia sviluppata nel paese una maggiore attenzione nei confronti di questa nuova scienza. E ciò ha determinato una crescita del sapere e della conoscenza scientifica, ma anche di una più diffusa cultura psicoanalitica e psicoterapeutica nel paese. Anche perché sono stati anni di libertà e democrazia.

PRESIDENTE. Il seguito dell'esame del provvedimento è rinviato a giovedì 20 marzo alle 9,30.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA
